

TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, torna attuale la tematica del **trattamento fiscale degli omaggi natalizi**.

Imposte dirette (IRPEF- IRES)

Evidenziamo innanzi tutto le novità introdotte a decorrere dal 2025.

In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al comma 2 dell'art. 108, ultimo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, le spese di rappresentanza (tra cui rientrano anche gli omaggi), sono deducibili solo "se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Il riferimento ai pagamenti tracciati è da ritenersi soddisfatto se il pagamento è effettuato con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, bonifici, ecc.

Imprese

Al di là dell'obbligo di tracciabilità, restano immutate le regole generali per la deducibilità degli omaggi, così come stabilite dall'art. 108, comma 2, del TUIR:

- **se di valore unitario non superiore a 50,00 euro**, sono interamente deducibili;
- **se di valore unitario superiore a 50,00 euro**, tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica.

Al fine della corretta individuazione del valore unitario, ricordiamo come la circolare Agenzia delle Entrate n. 34/2009, par. 5.4 precisa che: "nel caso di un **omaggio composto di più beni**, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto – ai fini della deducibilità - alla disciplina di cui al comma 2 del decreto".

Professionisti

Gli omaggi offerti dai professionisti ai propri clienti rientrano tra le **spese di rappresentanza**, così come previsto dall'art. 54-septies, comma 2, del TUIR. Come tali sono **deducibili** dal reddito del professionista **nel limite dell'1% dei compensi percepiti durante l'anno fiscale**.

A differenza del regime applicabile al reddito d'impresa, **per il reddito da lavoro autonomo non si fa distinzione in base al valore** dell'omaggio. Anche i beni con un costo unitario fino a 50 euro concorrono al plafond delle spese di rappresentanza deducibili entro il limite dell'1% dei compensi percepiti.

I.V.A.

Imprese

Ai fini IVA, la cessione gratuita di un **bene oggetto dell'attività** è imponibile IVA (con rivalsa non obbligatoria), indipendentemente dal costo unitario, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata portata in detrazione.

Per i **beni che non rientrano nell'attività** propria dell'impresa:

- **di costo unitario superiore ai 50 euro**, l'IVA assolta sull'acquisto è indetraibile, la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA;

• **di costo unitario inferiore ai 50 euro**, l'IVA assolta sull'acquisto è detraibile. La successiva cessione gratuita è **irrilevante ai fini IVA** (fuori campo IVA).

Professionisti

Con riferimento ai **lavoratori autonomi**, la cessione di beni a titolo gratuito non è rilevante ai fini IVA e deve essere sempre considerata fuori dal campo di applicazione IVA.

Relativamente alla detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni ceduti gratuitamente, la stessa spetta solo per i beni di costo unitario inferiore ad euro 50.

Omaggi ai dipendenti

Relativamente gli **omaggi ai dipendenti** precisiamo che in capo al soggetto erogante risultano interamente deducibili dalla base imponibile IRPEF/IRES, in qualità di spese per prestazioni di lavoro.

Ai fini IVA invece occorre distinguere tra:

- beni che rientrano nell'attività propria d'impresa: in questo caso l'IVA risulta detraibile e la cessione gratuita deve essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto;
- beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa: in questo caso assolta sull'acquisto è da considerarsi indetraibile e la successiva cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

In capo ai dipendenti, i beni ricevuti vengono tassati (ex art. 51, c. 1 del Tuir), tuttavia non sono tassabili gli omaggi che nel periodo d'imposta non superino, assieme all'ammontare degli altri fringe benefit, l'importo di 258,23 euro ai sensi dell'art. 51, c. 3 del Tuir (elevato per il 2025 a 1.000 o a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico ex art. 1, cc. 16-17 L. 213/2023).